



COMUNE DI NOVI VELIA
Provincia di Salerno

ORIGINALE di Deliberazione
Del Consiglio Comunale

N. 9 in data: 30.04.2016

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) –Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016

L'anno **duemilasedici** addi **trenta** del mese di **aprile** alle ore **10,45** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco, partecipato ai sigg. consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **stra/ordinaria** ed in seduta pubblica di I convocazione.

All'appello risultano:

		Presente/assente
RICCHIUTI MARIA	SINDACO	
GUZZO GIOVANNI	CONSIGLIERE	P
RICCHIUTI MATTEO	CONSIGLIERE	P
ROMANELLI VALERIA	CONSIGLIERE	P
GUIDA PAOLO	CONSIGLIERE	A
TORTORELLA ANTONIO	CONSIGLIERE	P
RICCHIUTI ANIELLO	CONSIGLIERE	P
DI POLITO CHIARINA	CONSIGLIERE	P
DE VITA ADRIANO	CONSIGLIERE	A
SPERANZA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	A
GUIDA MICHELE	CONSIGLIERE	A


Totale presenti 7

Totale assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **DOTT.SSA MARIA CITARELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente **AVV. MARIA RICCHIUTI** Enella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole :

- () il responsabile del settore interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000);
- () il responsabile del settore (art. 49, c.2 e 97 c. 4 b, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;



COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

P.I. 02894940655 – C.F. 84001350655



Piazza 19 Agosto 1977, n. 1/3 – 84060 Novi Velia (SA)



Telefono 0974/65031 – Fax 0974/65078



ragionovi@asmepec.it – ragioneria@comune.novivelia.sa.it

UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.-

IL SINDACO

Premesso che l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Ricordato che il tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui innanzi. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- in caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamata inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la riduzione del 50 per cento della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1/DF in data 17 febbraio 2016 (prot. n. 3946) ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU) - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) - Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari - Modalità applicative.";

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comportano una perdita di gettito, stimata per il Comune in €. 54.560,16, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

Richiamato in particolare l'art. 1, commi 676, 677, 678 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.



Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF in data 29 luglio 2014 (prot. n. 23185) ad oggetto "Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) - D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille.";

Visto inoltre l'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.";

Atteso che la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base pari all'1 per mille, che il Comune può ridurre fino all'azzeramento;
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria (IMU) al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Tali limiti possono essere superati, per l'anno 2016, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, qualora il Comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere il limite dell'1 per mille;
 - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
 - l'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431, è ridotta al 75 per cento;
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamati in particolare gli artt. 50 e 56 del predetto Regolamento, i quali stabiliscono:

- un riparto del carico tributario complessivo nella misura del 10 per cento a carico dell'occupante e nella misura del 90 per cento a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art. 50);
- ai fini della disciplina delle riduzioni ed esenzioni, quanto segue (art. 56):
 1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo, di cui all'art. 54 del presente regolamento, il Consiglio Comunale può prevedere riduzioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
 2. La medesima deliberazione disciplina le modalità di applicazione delle riduzioni e delle esenzioni, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia del soggetto passivo, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.



Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 16/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno 2015, è stato deciso:

- di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria o di base	1 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

- di determinare i seguenti valori venali in comune commercio delle aree edificabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Tipologia zona	Valore anno 2015 per metro quadrato
Zona B "Residenziale attuale"	€. 45,00
Zona C1 "Residenziale di progetto"	€. 30,00
Zona C2 "Edilizia economica e popolare"	€. 25,00
Zona C3 "Turistica"	€. 20,00
Zona D "Produttiva"	€. 20,00

Accertato che il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI) incassato nell'anno 2015 ammonta a complessivi €. 77.025,10;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF in data 22 marzo 2016 (prot. n. 6928) ad oggetto "Art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti.";

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno 2016, può unicamente:

- ridurre le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- introdurre nuove riduzioni ed esenzioni a favore dei contribuenti;
- mantenere, qualora applicata per l'anno 2015, la maggiorazione dello 0,8 per mille limitatamente agli immobili non esentati;

Ritenuto necessario determinare, per l'anno 2016, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, per zone omogenee, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Analizzato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e ritenuto opportuno, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, di confermare, per l'anno 2016, le stesse aliquote e valori venali in comune commercio delle aree edificabili, per zone omogenee, vigenti per l'anno 2015;

Dato atto del rispetto dei vincoli normativi di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 1, commi 26 e 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Stimato che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse e degli effetti connessi alle disposizioni normative contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016 ammonta presuntivamente a €. 22.829,08;

Visti i costi, per l'anno 2016, dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, come individuati dall'art. 57 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

Numero d'ordine	Servizio	Costi
1	Servizio di polizia municipale	€ 57.064,00
2	Servizio di manutenzione delle strade comunali	€ 3.000,00
3	Servizio di illuminazione pubblica	€ 80.400,00
4	Servizio di manutenzione del verde pubblico	€ 1.000,00
5	Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 10.000,00
Totale costi		€ 151.464,00

al cui finanziamento concorre il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di €. 22.829,08 con una percentuale di copertura del 15,07 per cento;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.";
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visto infine l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Richiamati:

- il D.M. del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31 ottobre 2015), che ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;
- il D.M. del Ministero dell'Interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07 marzo 2016), che ha ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle adottate per l'anno precedente; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione di approvazione delle aliquote al competente Ministero, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti le entrate tributarie degli enti locali attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative all'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche e integrazioni;



Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 02/12/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 08/11/2004;

Visto il Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 13/03/2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di fare proprie le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di confermare, per l'anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria o di base	1 per mille
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

- 3) di confermare, per l'anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Tipologia zona	Valore anno 2016 per metro quadrato
Zona B "Residenziale attuale"	€. 45,00
Zona C1 "Residenziale di progetto"	€. 30,00
Zona C2 "Edilizia economica e popolare"	€. 25,00
Zona C3 "Turistica"	€. 20,00
Zona D "Produttiva"	€. 20,00


- 4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- 5) di dare atto, altresì, del rispetto dell'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, inerente la sospensione dell'efficacia, per l'anno 2016, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di aliquote o tariffe dei tributi locali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;
- 6) di stimare presuntivamente in €. 22.829,08 il gettito complessivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016, derivante dalle aliquote sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni normative contenute nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) di individuare, per l'anno 2016, i seguenti costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, al cui finanziamento concorre il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché la relativa percentuale di copertura:

Numero d'ordine	Servizio	Costi
1	Servizio di polizia municipale	€ 57.064,00
2	Servizio di manutenzione delle strade comunali	€ 3.000,00
3	Servizio di illuminazione pubblica	€ 80.400,00
4	Servizio di manutenzione del verde pubblico	€ 1.000,00
5	Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 10.000,00
Totale costi		€ 151.464,00
Gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI)		€ 22.829,08
Percentuale di copertura prevista		15,07%

- 8) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva ovvero entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
- 9) di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario 2016/2018, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 10) di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Novi Velia, li 04 aprile 2016




IL SINDACO
 (Avv. Maria Ricchiuti)
Maria Ricchiuti

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Tributi
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)



Il Responsabile dell'Area Vigilanza/Tecnica
(Geom. Mario De Cesare)




=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Francesco Lerro)



(SA)



COMUNE DI NOVI VELIA
PROVINCIA DI SALERNO

Parere su proposta Tributi al Consiglio comunale n. 9 del 27/04/2016


Il Revisore Unico

Visto

1. la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale a firma del Sindaco del 21/03/16 avente ad oggetto "Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche – determinazione aliquota per l'anno 2016"; con la quale si conferma l'aliquota applicata nell'anno precedente nella misura dello 0,5%.
2. la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale a firma del Sindaco del 04/04/16 avente ad oggetto "Approvazione aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016."; con la quale si conferma l'aliquota applicata nell'anno precedente nella misura dello 1 per mille.
3. la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma del Sindaco del 04/04/16 avente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016"; con la quale si confermano le aliquote applicate nell'anno precedente (approvate dal Consiglio comunale del 16/09/15).
4. la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale a firma del Sindaco del 21/04/16 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Finanziario (allegato A) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016"; correlata dai relativi allegati: Piano Finanziario (A); Aliquote Tari (B); Rapporto di copertura servizio di gestione (C).
5. il parere favorevole del responsabile del servizio Tributi, Rag. Giovanni Di Lorenzo;
il parere favorevole del responsabile del servizio Tecnico, Geom. Mario De Cesare;
il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, Rag. Francesco Lerro.

Rilevato che sono stati rispettati i principi generali in materia contabile e finanziaria ai sensi della normativa vigente esprime parere favorevole alle suddetta proposte di deliberazione.

Novi Velia, li 27/04/16




Il Revisore Unico
dott. Michele Palmieri

Il Sindaco – Presidente relaziona sull’argomento di cui all’oggetto precisando che anche per la TASI non si è operato alcun aumento di aliquota. Successivamente, non registrandosi richieste di intervento da parte dei consiglieri, il Sindaco invita il consesso alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Udita la relazione del Sindaco;

Visti pareri resi dai responsabili dei servizi interessati;

Visto il parere del revisore dei conti;

Non riscontrando motivi ostantivi all’accoglimento della proposta di deliberazione

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA


Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC).- Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016”.

Stante l’urgenza, con successiva e separata votazione ad esito favorevole unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.




Il Presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE
AVV. MARIA RICCHIUTI





IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA CITARELLA



ATTESTA


Che la presente deliberazione :

- È stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.05.2016 al 19.05.2016 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 04.05.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA CITARELLA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (04.05.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 04.05.2016 _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA CITARELLA

